



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL FENOMENO  
INFORTUNISTICO STRADALE MEDIANTE IL CONTROLLO DEI LIMITI DI VELOCITA'**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

## INDICE

### PARTE I:

#### DISPOSITIVI DI MISURA DELLA VELOCITA'

1. **MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELL'ECESSO DI VELOCITA'**
  - 1.1. Tipologia degli strumenti utilizzabili
2. **APPROVAZIONE DEI DISPOSITIVI**
3. **CONTROLLO DEGLI STRUMENTI**
4. **PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA VELOCITA' A FAVORE DEL TRASGRESSORE**
5. **GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE**
  - 5.1. Locazione comodato o leasing delle apparecchiature
  - 5.2. Attività che possono essere affidate a privati: servizi sussidiari all'accertamento
  - 5.3. Quantificazione del corrispettivo in caso di locazione
6. **PRECAUZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALE**
  - 6.1. Limiti all'applicazione della normativa di tutela della riservatezza
  - 6.2. Tutela della riservatezza nel caso di esternalizzazione di servizi sussidiari all'accertamento
  - 6.3. Visione delle fotografie o della documentazione video da parte degli interessati
  - 6.4. Riprese frontali
7. **SEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO**
  - 7.1. Disposizioni per rendere visibili le postazioni di controllo della velocità
8. **SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE I DISPOSITIVI E I MEZZI TECNICI DI CONTROLLO**
  - 8.1 Impiego di operatori nell'attività di controllo

### PARTE II:

#### INDIVIDUAZIONE DEI TRATTI DI STRADA IN CUI È CONSENTITO IL CONTROLLO A DISTANZA DELLE VIOLAZIONI SENZA LA PRESENZA DI OPERATORI DI POLIZIA

1. **IMPIEGO E CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI E DEI MEZZI TECNICI DI CONTROLLO**
2. **INDIVIDUAZIONE CON DECRETO DEL PREFETTO DELLE STRADE SULLE QUALI È AMMESSO L'USO DEI DISPOSITIVI E DEI MEZZI TECNICI DI CONTROLLO**
3. **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI TRATTI DI STRADA IN CUI È POSSIBILE L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI E MEZZI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO**
  - 3.1 Elevato livello di incidentalità sul tratto di strada
  - 3.2 Documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

#### **4. PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE ED EMISSIONE DEL DECRETO DA PARTE DEL PREFETTO**

Richiesta degli organi di polizia stradale

Parere dell'ente proprietario o concessionario della strada

Emissione del decreto da parte del Prefetto

PARTE III:

#### **MODALITA' DI CONTROLLO E DI CONTESTAZIONE**

##### **1. POSTAZIONI FISSE DI RILEVAMENTO SENZA LA PRESENZA DELL'OPERATORE DI POLIZIA**

Strumenti utilizzabili approvazione, taratura e modalità d'impiego. Rinvio

Presegnalazione della presenza dei dispositivi. Rinvio

##### **2. POSTAZIONI MOBILI DI RILEVAMENTO SENZA LA PRESENZA DELL'OPERATORE DI POLIZIA**

Presegnalazione della presenza dei dispositivi

##### **3. POSTAZIONI MOBILI DI RILEVAMENTO CON LA PRESENZA DELL'OPERATORE DI POLIZIA**

##### **4. ACCERTAMENTO DIRETTO CON FERMO DEL VEICOLO E CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE**

PARTE IV:

#### **ABROGAZIONI:**

Circolari Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

## PARTE I: DISPOSITIVI DI MISURA DELLA VELOCITA'

### 1. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL' ECCESSO DI VELOCITÀ

L'eccesso di velocità può essere oggetto di accertamento attraverso sistemi di rilevamento, fissi o mobili.

I dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo delle violazioni, infatti, possono essere sia di tipo mobile, per consentire un'utilizzazione più flessibile sul territorio, sia di tipo fisso, installati permanentemente in postazioni appositamente allestite per garantire un controllo sistematico e continuativo di tratti di strada caratterizzati da criticità particolari ovvero da elevata sinistrosità.

Entrambe le modalità di accertamento sono ugualmente valide ed efficaci. Tuttavia, in base alla vigente normativa, l'impiego di postazioni fisse di rilevamento, senza la presenza degli operatori di polizia, non può ritenersi una modalità ordinaria di controllo, ma rappresenta uno strumento utilizzabile solo su alcune strade ed in presenza di determinate condizioni.

In tutti gli altri casi, perciò, dovranno utilizzarsi sistemi mobili di rilevamento della velocità sotto il diretto controllo e con la presenza di un operatore di polizia.

Ciò, naturalmente, non impedisce la contestazione differita della violazione che è sempre possibile, sia con strumenti in postazione fissa che con strumenti mobili, quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 201, comma 1-bis, lettere e) ed f), C.d.S.

#### 1.1. Tipologia degli strumenti utilizzabili

Gli strumenti utilizzabili si possono distinguere, quanto a modalità di accertamento in:

- dispositivi per l'accertamento della velocità istantanea o puntuale;
- dispositivi per velocità media.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

## 2. APPROVAZIONE DEI DISPOSITIVI

Tutti gli strumenti utilizzati per misurare la velocità dei veicoli devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni degli artt. 45, comma 6; 142, comma 6; 345 Reg Esec. C.d.S. e del decreto ministeriale 29 ottobre 1997, relativo alla "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego".

Ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 29 ottobre 1997, le approvazioni delle apparecchiature per l'osservanza dei limiti di velocità, concesse a decorrere dal 1° gennaio 1981, decadono venti anni dopo il loro rilascio. Da tale data gli apparecchi non possono essere né commercializzati, né utilizzati (1).

## 3. CONTROLLO DEGLI STRUMENTI

La materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica, rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura (2), contenuta nel citato decreto ministeriale 15 agosto 2007 che all'art 4 testualmente stabilisce: *"gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a.....rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso"*.

(1) Per i dispositivi approvati in via provvisoria o con scadenze più ridotte, non è vietato l'impiego dopo la scadenza. È il caso, ad esempio, dei dispositivi laser denominati Telelaser LT1 20-20 per i quali era stata rilasciata un'approvazione provvisoria in data 8 settembre 1997, dal Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale. Per tali apparecchiature con decreto n. 4199, veniva fornita approvazione per mesi quindici dalla data del medesimo decreto. Con nota n. 1352 del 30 marzo 1998, l'Ispettorato precisava che il sopracitato dispositivo commercializzato nel periodo di validità indicato nel citato Decreto n. 4199, era comunque idoneo all'impiego per venti anni a decorrere dalla data del predetto decreto, nel rispetto delle prescrizioni relative all'uso dello stesso misuratore. Con successivo Decreto n. 6025 del 30 novembre 1998, il termine di validità dell'approvazione del dispositivo misuratore di velocità Telelaser veniva prorogato sino al 1° marzo 2000. L'art. 3 del medesimo decreto specificava, tuttavia, che le apparecchiature commercializzate entro il 1° marzo 2000 sono da intendersi idonee all'impiego anche oltre detta data, entro i limiti temporali di validità dell'approvazione previsti nel D.M. 29 ottobre 1997, ovvero venti anni.

(2) Gli apparecchi di misura della velocità non sono soggetti ad operazioni di taratura periodica in senso tecnico. Infatti, la legge 273/1991, che si occupa di operazioni metrologiche di verifica, non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità. Per tali strumenti, infatti, una taratura in senso tecnico non è necessaria poiché tale normativa riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa. Dello stesso avviso, peraltro, è il Ministero delle Attività Produttive, il quale ha escluso che le apparecchiature destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti dalla citata legge 273/1991. Un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli strumenti non può evincersi neanche da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo specifico, ma non sono comunque vincolanti per l'ordinamento italiano per l'assenza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

È esclusa, perciò, la necessità di un controllo periodico dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto di approvazione.

Per tutte le apparecchiature approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sono destinate ad essere impiegate **esclusivamente con la presenza e sotto il costante controllo di un operatore di polizia stradale**, i costruttori prevedono una verifica periodica con cadenze diverse, indicate nel libretto-manuale d'uso e manutenzione e comunque con cadenza almeno annuale, al fine di accertare il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Gli apparecchi utilizzati in **modalità automatica**, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale, secondo quanto previsto dai provvedimenti di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono sottoposti ad una verifica metrologica periodica – almeno annuale – tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione.

La verifica, in entrambi i casi, può essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme ISO-9001 e seguenti, ovvero dai Centri di Taratura opportunamente accreditati presso il S.I.T. – Servizio Italiano di Taratura.

#### 4. PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA VELOCITA' A FAVORE DEL TRASGRESSORE

Alla velocità accertata dall'apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale sopra citata (3).

(3) Sia l'art. 142 C.d.S che l'art. 345, Reg. Esec. C.d.S. non fanno menzione di arrotondamenti ulteriori nella determinazione della velocità. Pertanto il superamento dei predetti limiti, una volta effettuata la riduzione pari al 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, che corrisponde al valore finale della velocità rilevata, compresi i valori decimali (es. limite di velocità 130 km/h, velocità rilevata di 148 km/h – riduzione del 5% = velocità 140,6 km/h con sanzione di cui all'art. 142, comma 8, C.d.S. per aver superato di oltre 10 km/h).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

La riduzione si applica alle risultanze ottenute da tutti gli strumenti di misura approvati per l'accertamento della velocità sia istantanea o puntuale che media (4).

## 5. GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE

Gli apparecchi di misura utilizzati per contestare l'eccesso di velocità devono essere nella completa disponibilità degli Uffici o Comandi da cui dipendono gli organi accertatori.

L'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, tra cui quella relativa al superamento dei limiti massimi di velocità, ricade tra le attività di cui all'art. 11, c. 1, lett. a), C.d.S., e pertanto, costituendo servizio di polizia stradale, non può essere delegato a terzi, pena la nullità degli accertamenti (5).

### 5.1. Locazione comodato o leasing delle apparecchiature

Nel richiamare la disposizione di cui all'art. 345, comma 4, Reg. Esec. C.d.S., nella quale è stabilito che le apparecchiature per il rilevamento della velocità devono essere gestite direttamente dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale elencati dall'art. 12 C.d.S., si fa presente che è consentito l'uso di un apparecchio non di proprietà dell'organo accertatore, ma che sia da questo preso in locazione, in comodato o in leasing.

- (4) *La vigente normativa di cui all'art. 345 Reg. Esec. C.d.S. e al citato D.M. 29.10.1997, impone che la percentuale di riduzione a favore dell'utente, pari al 5% con un minimo di 5 Km/h, si applichi a tutte le apparecchiature utilizzate per l'accertamento della velocità dei veicoli, senza fare distinzione tra apparecchiature destinate a misurare la velocità istantanea e strumenti tecnici per il calcolo della velocità media. Invero, la concessione della predetta riduzione a favore dell'utente non è correlata alla incertezza di misura strumentale degli apparecchi, ma alla necessità di tener conto della reale condotta dell'utente che non può tenere costantemente sotto controllo il tachimetro, ovvero può anche superare leggermente la velocità massima consentita per eseguire una manovra più rapidamente a favore della sicurezza e può essere condizionata dalla possibile imprecisione degli strumenti di misura dei veicoli (tachimetri). La riduzione progressiva del valore della velocità media (5, 10 o 15% in base alla velocità calcolata), prevista dal comma 2 dell'art. 345 Reg. Esec. C.d.S., deve essere applicata al valore della velocità media ricavata empiricamente dal confronto dei dati orari e delle percorrenze autostradali ricavati dai biglietti autostradali. Ai sistemi tecnici di misurazione della velocità media, perciò, non può essere applicata la riduzione prevista dall'art. 345, comma 2, Reg. Esec. C.d.S. relativa alla velocità media calcolata con le risultanze dei biglietti autostradali.*
- (5) *A tale comportamento consegue, altresì, la censurabilità delle amministrazioni inadempienti, in quanto in contrasto con la previsione dell'articolo 345, comma 4, Reg. Esec. C.d.S., secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità deve essere eseguito attraverso la "gestione diretta" delle apparecchiature da parte degli organi di polizia stradale (Cass.Civ., Sez. I, 7 novembre 2003 n. 16713).*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

La citata disposizione regolamentare, infatti, non specificando la natura del titolo del possesso dello strumento, lascia intendere che le singole apparecchiature possono essere:

- a) prese in locazione o in leasing da imprese che ne hanno la proprietà con contratti che possono prevedere, altresì, anche gli interventi di manutenzione;
- b) acquisite in comodato da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero da Enti Proprietari o Concessionari delle Strade, secondo convenzioni o accordi che possono comprendere anche le operazioni di manutenzione.

In entrambi i casi, tuttavia, è sempre necessario che le stesse apparecchiature siano costantemente mantenute nella **completa ed esclusiva disponibilità** degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S.. Per soddisfare la predetta esigenza, l'intervento degli organi di polizia stradale deve concretizzarsi:

- a) per le postazioni mobili, nell'installazione, nella verifica di funzionalità e nel costante controllo del corretto funzionamento dell'apparecchio;
- b) per le postazioni fisse, nella verifica della funzionalità del sistema di controllo e nella sua attivazione o disattivazione, anche a distanza.

## 5.2. Attività che possono essere affidate a privati: servizi sussidiari all'accertamento

La convalida delle immagini prodotte dall'apparecchiatura e la sottoscrizione di verbali di accertamento devono essere sempre effettuate dagli organi di polizia stradale e così pure ogni altra operazione che concorra alla formazione dei predetti atti.

Possono, invece, essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale le attività puramente manuali e complementari quali, a titolo esemplificativo, la rimozione e sostituzione dei rullini, lo sviluppo degli stessi e la stampa dei fotogrammi, la masterizzazione dei dati relativi, ovvero la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica.

Durante le operazioni di rilevamento, è possibile avvalersi di tecnici specializzati purché a questi ultimi non siano affidati compiti di accertamento e controllo, di specifica competenza degli operatori di polizia stradale.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Per quanto riguarda, invece, la fase dello sviluppo dei fotogrammi impressionati, si ribadisce la necessità che un operatore di polizia presenzi alle operazioni demandate ad un laboratorio privato al fine di garantire la legittimità dell'operazione e l'obbligo di gestione diretta prevista dal citato art.345 Reg. Esec. C.d.S..

### 5.3. Quantificazione del corrispettivo in caso di locazione

In conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 201 C.d.S., le spese relative alle attività affidate a terzi rientrano tra quelle di accertamento e, come tali, essendo possibile una quantificazione analitica dei costi, si può determinare il corrispettivo da riconoscere al soggetto appaltante ed eventualmente da porre a carico, in misura proporzionale, al trasgressore.

Tuttavia, le spettanze da elargire all'aggiudicatario dell'appalto di locazione dell'apparecchio e dei relativi servizi devono essere rapportate alle disposizioni dell'art. 208 C.d.S., relative alla destinazione dei proventi degli illeciti amministrativi, ove è prevista tra l'altro, la possibilità della fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale. Il corrispettivo, perciò, deve essere sempre commisurato al costo delle operazioni effettuate o in funzione del tempo di utilizzo delle apparecchiature e non alle sanzioni eventualmente riscosse (6).

## 6. PRECAUZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALE

I dispositivi di controllo utilizzati per l'accertamento dell'eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione ed a richiesta dell'interessato la visione successiva devono essere impiegati nel rispetto delle norme sulla riservatezza personale (D.L.vo 196/2003).

La doverosa considerazione dei diritti della persona, impone l'adozione di alcune cautele. In particolare è necessario che:

(6) Se da una parte, infatti, appare illogico in un rapporto contrattuale con natura "do ut facias" vincolare il corrispettivo per la prestazione ad un'"alea" corrispondente ad una percentuale delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse, dall'altra appare paradossale che concorra all'attività di accertamento un soggetto privato che, pur accettando il rischio contrattuale, determini con la propria opera l'entità del corrispettivo da ricevere, riducendo così lo stesso rischio contrattuale. Una procedura così come ipotizzata appare in parte in contrasto anche con le disposizioni dettate dall'art. 208 del Codice della strada, che stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Difatti, una determinazione "a priori" del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una motivazione plausibile che giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe in modo sostanziale le percentuali che spettano ai soggetti beneficiari richiamati nel medesimo art. 208 C.d.S., con il rischio di pregiudicare le attività e gli obiettivi da perseguire che sono finanziati con i fondi in questione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

- gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione;
- salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate siano fruibili solo per l'accertamento e la contestazione degli illeciti stradali;
- la registrazione continua del monitoraggio del traffico sia conservata in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone e possa essere disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico;
- le risultanze fotografiche o le riprese video siano nella disponibilità e vengano trattate solo dal personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati;
- le immagini siano conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all'applicazione delle sanzioni e alla definizione dell'eventuale contenzioso;
- nella conservazione delle risultanze fotografiche o video, siano adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate.

## **6.1. Limiti all'applicazione della normativa di tutela della riservatezza**

Occorre precisare che l'applicazione della vigente normativa in materia di riservatezza personale, riferita al trattamento delle immagini, comprese anche quelle registrate nei controlli con documentazione video, è obbligatoria solo qualora permetta di identificare un soggetto anche in via indiretta, cioè attraverso il collegamento con altre informazioni, quali quelle degli archivi del Pubblico Registro Automobilistico o del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Pertanto, le prescrizioni sopra richiamate non operano quando i sistemi utilizzati e le registrazioni effettuate, per la distanza, per l'ampiezza dell'angolo di visuale, per la tipologia degli strumenti ovvero per altre cause contingenti non contengano dati identificativi dei veicoli.

## **6.2. Tutela della riservatezza nel caso di esternalizzazione di servizi sussidiari all'accertamento**

Qualora le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica ovvero di gestione della documentazione video o digitale prodotta dalle apparecchiature di rilevamento della velocità siano affidate a soggetti privati, deve essere sempre garantito il rigoroso rispetto delle disposizioni poste a tutela della riservatezza personale.

In particolare, deve comunque essere assicurato che:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

- i dipendenti della struttura privata operino in qualità di "incaricati del trattamento";
- gli stessi agiscano sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del "titolare del trattamento" e del "responsabile del trattamento";
- il ruolo di "incaricato del trattamento" possa essere svolto soltanto da una persona fisica;
- sia nominato "responsabile del trattamento" la società incaricata, ovvero una o più persone operanti nell'Amministrazione Pubblica, ovvero una o più persone operanti nella medesima struttura privata.

Ricorrendo tali presupposti, il privato è legittimato a trattare i precedenti dati della struttura pubblica, di cui abbia la disponibilità, ma è comunque vincolato ad utilizzarli nell'ambito dei compiti che devono risultare da un atto scritto (provvedimento amministrativo o convenzione).

### 6.3. Visione delle fotografie o della documentazione video da parte degli interessati

Per garantire le esigenze di riservatezza, le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono mai essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione.

Tuttavia, poiché l'intestatario del veicolo ha un legittimo interesse a conoscere l'effettivo autore della violazione e, pertanto, ad ottenere dalla competente autorità ogni elemento utile al riguardo, la visione della documentazione fotografica o del video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull'accesso ai dati personali trattati.

Al momento dell'accesso, pertanto, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo controllato.

### 6.4. Riprese frontali

Le esigenze di riservatezza personale escludono la possibilità di effettuare il rilevamento della velocità con sistemi automatici, senza contestazione immediata della violazione, attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo e la memorizzazione di immagini che permettano di identificare le persone che vi si trovano a bordo. Un siffatto tipo di accertamento, infatti, in quanto non indispensabile, si pone in violazione alle norme in materia di riservatezza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Sono, viceversa, compatibili le riprese frontali realizzate con l'ausilio di dispositivi laser impiegati per la contestazione immediata delle violazioni.

Infatti, in tali casi, la documentazione video realizzata costituisce solo il supporto che attesta una violazione accertata direttamente dall'operatore di polizia.

## 7. SEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO

L'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano:

- a) preventivamente segnalate;
- b) ben visibili.

Il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garantito mediante l'uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa.

Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 15 agosto 2007.

In proposito, nel rinviare a tale provvedimento per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio, si richiama l'attenzione sugli articoli 2 e 3 precisando che:

- a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, Reg.Esec. C.d.S. per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

- b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km 4 e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche;
- c) le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal Reg. Esec. C.d.S. per i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell'art. 170 del medesimo regolamento.

L'informazione sulla presenza della postazione di controllo sia fissa che mobile (7), deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo(8) secondo le indicazioni del decreto ministeriale 15 agosto 2007(9).

Per le postazioni mobili possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità(10).

Limitatamente alle postazioni mobili di controllo, l'esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l'impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto ministeriale del 15 agosto 2007.

- 
- (7) Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 168/2002 prescrive che l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada. La norma, utilizzando il termine "informazione" e non facendo alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento o alla collocazione di un segnale stradale previsto dal codice della strada, aveva inteso stabilire che l'avviso della presenza o dell'utilizzazione dei dispositivi potesse essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile e cioè, a titolo esemplificativo, anche attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o da parte dei mass-media, ecc. Con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 142 C.d.S., tuttavia, gli strumenti di controllo della velocità devono essere necessariamente presegnalati con l'uso di segnali stradali o pannelli a messaggio variabile, secondo le indicazioni del DM 15.8.2007.
  - (8) La norma non impone la presegnalazione dell'effettivo funzionamento delle apparecchiature ma solo dell'installazione della postazione fissa o della sua abituale collocazione, quando trattasi di postazioni mobili.
  - (9) Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali, peraltro, resta ferma la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse e mobili di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade, purché avente colori, caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia.
  - (10) Salvo i casi sopracitati, infatti, l'utilizzazione di segnaletica permanente per segnalare postazioni temporanee, se pur non vietata dalle disposizioni vigenti, risulta non coerente con la tipologia utilizzata e con l'esigenza di credibilità che il messaggio segnaletico deve fornire. Pertanto, salvo i casi sopraindicati, le postazioni mobili dovrebbero essere segnalate con segnali stradali temporanei.